

### ***Causa Marturana c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 4 marzo 2008 (ricorso n. 63154/00)***

(constata la violazione degli artt. 5 par. 4, 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto alla libertà e alla sicurezza, sotto il profilo del diritto ad ottenere una pronuncia in tempi brevi sulla legittimità della detenzione, al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo)

**Fatto.** Ricorso proposto ai sensi degli artt. 5, paragrafi 1, 2 e 4 (*diritto alla libertà e alla sicurezza*), 6 (*diritto ad un equo processo*), 3 (*proibizione della tortura*) 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 10 (*libertà di espressione*), 34 (*ricorsi individuali*), 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*), 2 Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*) e 14 (*divieto di discriminazione*) CEDU. Il ricorrente, arrestato in Germania in relazione al reato di traffico internazionale di auto rubate ed accusato fra l'altro di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata all'usura e all'estorsione, di tentato omicidio e di porto d'armi proibite, era stato estradato in Italia e posto in stato di detenzione provvisoria. Il ricorrente lamentava in particolare la mancata notificazione dei capi di imputazione a suo carico, l'illegittimità della sua detenzione, l'impossibilità di poter esercitare il suo diritto di difesa, le limitazioni alla sua libertà di corrispondenza e di aver subito maltrattamenti durante la sua detenzione.

**Diritto.** La Corte, dopo aver ricordato che l'art. 5, par. 2, CEDU tutela il diritto di ciascun detenuto di conoscere le ragioni di fatto e di diritto della privazione della sua libertà personale, ha affermato che la Convenzione non esige che la comunicazione di tali motivazioni sia contenuta nel provvedimento con il quale viene disposta la detenzione in carcere, né che tale comunicazione avvenga in forma scritta. Pertanto, la mancata notificazione dei capi di imputazione non costituisce violazione ai sensi della Convenzione. Nel caso di specie, inoltre, la Corte ha osservato come non fossero mancate le occasioni per il ricorrente, come in sede di interrogatorio di garanzia, per trarre informazioni dirette sui capi di imputazione, risultando peraltro provato da un verbale come fosse invece avvenuta la contestazione degli addebiti.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha pertanto escluso la violazione dell'art. 5, par. 2 CEDU.

La Corte ha invece constatato la violazione dell'art. 5, par. 4 CEDU, in relazione all'eccessivo ritardo con il quale l'autorità giudiziaria ha esaminato l'istanza del ricorrente volta ad ottenere una pronuncia sulla legittimità della sua detenzione.

Per quanto riguarda l'asserita violazione del diritto ad un processo equo di cui all'art. 6 CEDU, invocato dal ricorrente in merito alla mancata notificazione del provvedimento di detenzione provvisoria, la Corte ha richiamato le osservazioni formulate in riferimento alla doglianza di cui all'art. 5, par. 2, CEDU, ed ha pertanto escluso la violazione dell'art. 6 CEDU.

Relativamente alle limitazioni della libertà di corrispondenza lamentate dal ricorrente, la Corte ha richiamato la sua giurisprudenza al riguardo (*Calogero Diana c. Italia*, del 15 novembre 1996 e *Domenichini c. Italia*, del 15 novembre 1996), secondo la quale l'ingerenza di una autorità pubblica si pone in contrasto con il diritto al rispetto della corrispondenza a meno che non sia prevista dalla legge, persegua uno o più scopi legittimi e sia necessaria in una società democratica per perseguirli. Nel caso di specie, nessuna missiva era stata sottoposta a censura, ma alcune lettere erano state trattenute a titolo precauzionale dall'amministrazione penitenziaria, dal momento che si sospettava che il ricorrente ed un suo omonimo, detenuto nella stessa struttura penitenziaria, avessero messo in atto un espediente per ricevere informazioni dall'esterno. La Corte ha constatato che tale provvedimento fosse privo di base legale e non supportato da alcuna ragione di necessità ed urgenza, in considerazione altresì del fatto che né il ricorrente né il suo omonimo erano stati sottoposti a misure restrittive della loro libertà di corrispondenza.

Pertanto, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 8 e dell'art. 13 CEDU, dal momento che il ricorrente non aveva avuto a disposizione alcun mezzo di ricorso per contestare il trattenimento della sua corrispondenza.

La Corte ha ritenuto altresì non fondato, sulla base delle stesse considerazioni svolte in riferimento alla doglianza di cui all'art. 5, par. 2, CEDU, il motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamentava di essere stato illegittimamente sottoposto alla misura di sorveglianza speciale al termine di una procedura svoltasi in camera di consiglio, senza l'osservanza del principio del contraddittorio, invocando a tal riguardo l'art. 2, Prot. n. 4 CEDU, in combinato disposto con gli artt. 5, 6 e 8 della Convenzione.

Infine i giudici di Strasburgo hanno rigettato la doglianza riferita all'asserita discriminazione che il ricorrente affermava di aver subito, dal momento che non risultava provato che il comportamento tenuto nei suoi confronti fosse discriminatorio.

La Corte Europea ha quindi liquidato a favore del ricorrente, in relazione alle violazioni constatate, la somma di 4.000,00 € per i danni morali e di 4.000, 00 € per le spese di procedura.